

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01882/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1882 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da Annalisa Cozzolino, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Annibali, Andrea Ruffini, Marco Orlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Marianna Galano, Monica Bracalello, non costituiti in giudizio;

Per l'annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del Decreto del Capo Dipartimento della Direzione Generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot.

n. 37572 del 6 dicembre 2024, con cui sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori del concorso di cui al D.D.G. per il personale scolastico n. 2575 del 6.12.2023 per la classe di concorso A017 - Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado - per le Regioni Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia (Decreto prot. n. 37572 del 06.12.24);

- del relativo Allegato 2, contenente la "Graduatoria di merito classe di concorso - A017 regione Campania" (Graduatoria Campania);

- di tutti gli atti inerenti alla valutazione compiuta dalla Commissione giudicatrice e dall'Amministrazione sulla domanda di partecipazione della Sig.ra Cozzolino Annalisa, benché non conosciuti, ivi compreso il "riepilogo valutazione titoli" elaborato il 29 novembre 2024, successivamente conosciuto;

ove occorrer possa:

- del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 2575 del 6 dicembre 2023 (Decreto n. 2575-2023) e del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 205 del 26 ottobre 2023 (D.M. n. 205-2023);

- della nota dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 14165 del 29 agosto 2024, successivamente conosciuta (nota prot. n. 14165 del 29.08.24);

- della nota dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 25079 del 5 settembre 2024, successivamente conosciuta (nota prot. n. 25079 del 05.09.24);

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso ai precedenti, ancorché non noto;

- nonché, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. avverso il rigetto dell'istanza di accesso agli atti della Sig.ra Cozzolino, opposto dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria del Ministero dell'Istruzione e del Merito con nota prot. n. 464 dell'8 gennaio 2025 (nota prot. n. 464-2025).

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da COZZOLINO ANNALISA il 21\3\2025:

per l'annullamento,

a) anche per invalidità derivata dei medesimi atti impugnati con il ricorso principale, ossia:

- del Decreto del Capo Dipartimento della Direzione Generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 37572 del 6 dicembre 2024, con cui sono state approvate le graduatorie di merito dei vincitori del concorso di cui al D.D.G. per il personale scolastico n. 2575 del 6.12.2023 per la classe di concorso A017 - Disegno e storia dell'arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado - per le Regioni Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia;

- del relativo Allegato 2, contenente la "Graduatoria di merito classe di concorso - A017 regione Campania";

- di tutti gli atti inerenti alla valutazione compiuta dalla Commissione giudicatrice e dall'Amministrazione sulla domanda di partecipazione della Sig.ra Cozzolino Annalisa, benché non conosciuti, ivi compreso il "riepilogo valutazione titoli" elaborato il 29 novembre 2024, successivamente conosciuto;

ove occorrer possa:

- del Decreto del Direttore generale per il personale scolastico del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 2575 del 6 dicembre 2023 e del Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 205 del 26 ottobre 2023;

- della nota dell'Ufficio scolastico regionale per la Campania del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 14165 del 29 agosto 2024, successivamente conosciuta:

- della nota dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 25079 del 5 settembre 2024, successivamente

conosciuta;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente o, comunque, connesso ai precedenti, ancorché non noto;
- nonché, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., avverso il rigetto dell'istanza di accesso agli atti della Sig.ra Cozzolino opposto dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria del Ministero dell'Istruzione e del Merito con nota prot. n. 464 dell'8 gennaio 2025;

b) con il ricorso per motivi aggiunti:

- della nota della Direzione Generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Calabria del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 4881 del 13 febbraio 2025 (nota prot. n. 4881-2025);
- nonché, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a. avverso il rigetto dell'istanza di accesso agli atti della Sig.ra Cozzolino confermato dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria del Ministero dell'Istruzione e del Merito con la medesima nota prot. n. 4881 del 13 febbraio 2025.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che

- il presente ricorso rientra nell'ambito dei giudizi disciplinati dall'art. 12 bis del d.l. n. 68/22, venendo in rilievo procedimenti che si avvalgono di risorse provenienti da fondi PNRR, con applicazione quindi delle regole previste per l'utilizzo di tali tipologie di provviste;
- ai sensi dell'art. 12 bis, comma 4, d.l. n. 68/22, sono parti necessarie del giudizio avente ad oggetto procedure finanziate con fondi PNRR anche la Presidenza del

Consiglio dei Ministri e il Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR– Struttura di Missione per il PNRR;

Ritenuto che

- sia necessario ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle predette amministrazioni ex art. 12 bis, comma 4, del d.l. 68/2022 attraverso notifica diretta del ricorso nel termine perentorio di giorni quindici dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito della prova dell'avvenuta notifica nei successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità del ricorso in caso di superamento anche solo di uno dei due termini appena indicati;
- sia inoltre necessario integrare il contraddittorio a mezzo di notifica per pubblici proclami, attesa la possibile sussistenza di plurimi soggetti controinteressati qualora si giunga ad una decisione che annulli alcuni dei parametri posti dall'Amministrazione alla base delle sue decisioni in tema di "riserve" (che potrebbero avere effetti non soltanto sulla ricorrente e sui controinteressati già intimati ma anche su altri vincitori e concorrenti); ai sensi dell'art. 52, comma 2, cod. proc. amm., che richiama l'art. 151 c.p.c., può procedersi a tale notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, "compresi quelli per via telematica o fax".
- sia altresì necessario precisare che:
 - (i) su specifica istanza di parte ricorrente, con l'invio di apposita richiesta di pubblicazione della notifica, corredata di copia informatica degli atti indicati, da effettuarsi entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, l'Amministrazione dovrà pubblicare sul proprio sito web ufficiale, con adeguata evidenza e rinvio all'atto impugnato, il ricorso introduttivo del presente giudizio ed i motivi aggiunti;
 - (ii) l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione, con le modalità in precedenza indicate, entro dieci giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente ed assicurando il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;

(iii) la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche l'attestazione dell'Amministrazione, dovrà essere depositata in giudizio, a cura del ricorrente, entro il termine perentorio di cinque giorni dal rilascio della medesima attestazione;

(iv) tutti i termini assegnati alla parte ricorrente sono perentori ed il mancato rispetto anche di uno solo di essi determina improcedibilità del ricorso;

- sia necessario infine fissare camera di consiglio al 15 luglio 2025 ai fini della decisione in ordine alla domanda di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), così dispone:

- dispone il mutamento del rito nei sensi di cui in narrativa;
- dispone l'integrazione del contraddittorio di cui in parte motiva e fissa la camera di consiglio per la decisione in ordine alla domanda di accesso agli atti al 15 luglio 2025, confermando altresì la già fissata udienza pubblica del 21 ottobre 2025 ai fini della decisione sulla domanda di annullamento.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Giovanni Caputi, Referendario, Estensore

Francesca Dello Sbarba, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Giovanni Caputi

Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO